

Centro Studi

Diritto Avanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Notifica in rinnovazione effettuata ad indirizzo PEC non aggiornato, conseguenze

Nel caso in cui, dopo la concessione di un termine per rinnovare una notificazione, anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti nulla, non è possibile concedere un secondo termine per un'ulteriore rinnovazione, giacché la natura perentoria del termine assegnato per il rinnovo della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., comma 1 non consente che, per il compimento della medesima attività - cioè per il compimento di una notificazione valida - possa essere assegnato un nuovo termine; l'art. 153 c.p.c., infatti, vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma 2 dello stesso art. 153 c.p.c. (la SC osserva che nel caso di specie la notificazione effettuata in rinnovazione venne effettuata presso un indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato non aggiornato, cosicché la stessa deve giudicarsi nulla; la SC aggiunge che, peraltro, non viene nemmeno dedotto che la notificazione sia stata effettuata presso un indirizzo PEC non aggiornato a causa di fatti che il ricorrente non era in condizione di conoscere e che in concreto erano sottratti ai suoi poteri, con la conseguenza che non può nemmeno utilmente invocarsi quell'indirizzo giurisprudenziale che, in presenza di tali evenienze, ammette, in deroga al principio dell'improrogabilità dei termini perentori, la concessione di un secondo termine per la rinnovazione della notifica).

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 1.10.2019, n. 24474

...omissis...

Rilevato

che *omissis* ha proposto ricorso, sulla scorta di un unico motivo, per la cassazione del decreto con cui la corte d'appello di Perugia ha dichiarato estinto il giudizio avente ad oggetto l'opposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5-ter introdotta dal medesimo *omissis* avverso il decreto ex art. 3 della stessa legge che aveva disatteso la sua domanda di equa riparazione;

che nell'impugnato decreto si evidenziano le seguenti circostanze, relative allo svolgimento del processo: all'udienza fissata per la comparizione delle parti nessuno compariva; conseguentemente la causa veniva rinviata all'udienza del 4 luglio 2016; a questa udienza compariva il difensore del ricorrente, il quale chiedeva termine per provvedere alla notifica nei confronti del Ministero; la corte rinviava all'udienza del 7 novembre 2016, assegnando termine per la notifica fino al 30 settembre 2016; all'udienza del 7 novembre 2016 il difensore del ricorrente chiedeva nuovo termine per la notifica al Ministero; la corte rinviava all'udienza del 6 febbraio 2017, assegnando termine per la notifica al 20 gennaio 2017; all'udienza del 6 febbraio 2017 si costituiva la difesa erariale, sollevando l'eccezione di estinzione del giudizio, poi accolta dalla corte di appello;

che, sulla scorta dei suddetti rilievi di fatto, la corte territoriale ha affermato che "il giudizio deve essere dichiarato estinto 1, sensi dell'art. 307 c.p.c., comma 3, non avendo la parte provveduto alla notifica nel termine perentorio stabilito dal giudice" (pagina 2, penultimo capoverso, del decreto);

che il Ministero della giustizia non ha spiegato difese in questa sede; che la causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 14 febbraio 2019, per la quale non sono state presentate memorie.

Considerato

che con l'unico mezzo di ricorso *omissis* denuncia la violazione dell'art. 307 c.p.c., comma 3, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa trascurando che il ricorrente aveva tempestivamente ottemperato all'effettuazione delle notifiche disposte dalla corte stessa; in particolare, il ricorrente deduce quanto segue: a seguito della diserzione bilaterale della prima udienza (del 7 marzo 2016), la causa veniva rinviata d'ufficio al 4 luglio 2016; all'udienza del 4 luglio 2016, su richiesta del difensore ricorrente, la corte assegnava quest'ultimo termine fino al 30 settembre 2016 per rinnovare la notifica del ricorso con il decreto di fissazione di udienza (originariamente effettuata l'8 febbraio 2016) nonché del successivo verbale di udienza; tale seconda notifica veniva effettuata il 19 settembre 2016 all'indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato di Perugia, che solo successivamente si rilevava "errato in quanto non aggiornato" (pag. 7, rigo 12, del ricorso); all'udienza del 7 novembre 2016 il difensore del ricorrente chiedeva nuovo termine per rinnovare la notifica e la corte lo concedeva, indicandolo nel 20 gennaio 2017 e rinviando all'udienza del 6 febbraio 2017; la (terza) notifica veniva quindi effettuata, al nuovo indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato di Perugia, l'11 novembre 2016;

che, sulla scorta delle deduzioni sopra sintetizzate, il ricorrente sostiene che la corte d'appello avrebbe errato nel dichiarare l'estinzione del processo senza considerare che esso ricorrente aveva effettuato tutte le notifiche giudizialmente disposte;

che il motivo è infondato;

che, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui, dopo la concessione di un termine per rinnovare una notificazione, anche la notificazione

effettuata in rinnovazione risulti nulla, non è possibile concedere un secondo termine per un'ulteriore rinnovazione, giacché la natura perentoria del termine assegnato per il rinnovo della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., comma 1 non consente che, per il compimento della medesima attività - cioè per il compimento di una notificazione valida - possa essere assegnato un nuovo termine; l'art. 153 c.p.c., infatti, vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma 2 dello stesso art. 153 c.p.c. (cfr., da ultimo Cass. 20255/18, in motivazione, p. 3);

che, d'altra parte, lo stesso ricorrente espone, nella narrativa del processo svolta in ricorso, che la notificazione da lui effettuata in rinnovazione il 19 settembre 2016 (nel termine concessogli dalla corte territoriale all'udienza del 4 luglio 2016) venne effettuata presso un indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato non aggiornato, cosicché la stessa deve giudicarsi nulla;

che, peraltro, nel ricorso non viene nemmeno dedotto che la notificazione all'Avvocatura dello Stato del 19 settembre 2016 sia stata effettuata presso un indirizzo PEC non aggiornato a causa di fatti che il ricorrente non era in condizione di conoscere e che in concreto erano sottratti ai suoi poteri; cosicché non può nemmeno utilmente invocarsi quell'indirizzo giurisprudenziale che, in presenza di tali evenienze, ammette, in deroga al principio dell'improrogabilità dei termini perentori, la concessione di un secondo termine per la rinnovazione della notifica (cfr. Cass. 1180/06);

che infine non è pertinente il richiamo del ricorrente al precedente di questa Corte n. 22352/15 (che ha espresso il principio che, "ai fini del perfezionamento della notifica telematica, occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell'avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente", giacché ciò che rileva in questo giudizio non è che la notifica telematica del 19 settembre 2016 si sia perfezionata (circostanza non in discussione), ma che essa sia nulla (circostanza egualmente non in discussione, essendo lo stesso ricorrente a riferire che la stessa fu effettuata presso un indirizzo PEC non aggiornato); cosicché la corte territoriale ha errato nel concedere, nell'udienza del 7 novembre 2016, un ulteriore termine per rinnovare la notifica, mentre non ha errato, col decreto impugnato, a dichiarare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 c.p.c., comma 3;

che dunque, in conclusione, il ricorso va rigettato;

che non vi è luogo a regolazione delle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato Ministero svolto attività difensiva;

che non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, risultando dagli atti che il processo è esente dal pagamento del contributo unificato.

PQM

La corte rigetta il ricorso.